



ORDINE PROVINCIALE  
DEI MEDICI-CHIRURGH  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DI FIRENZE



OCF  
ORGANISMO  
DI CONCILIAZIONE  
DI FIRENZE

## PROTOCOLLO

In Firenze, 3 agosto 2011

tra

- **Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze** con sede in Firenze (50129) Via Giulio Cesare Vanini 15, in persona del Vice-Presidente Dott. Mario Barresi

e

- **Organismo di Conciliazione di Firenze – OCF** con sede legale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in Firenze, via Cavour 57, e sede operativa ivi in via Cavour 104, in persona del Presidente Avv. Fabrizio Ariani

### Premesso

- che OCF, organismo costituito per iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, ed al quale ha aderito quale socio fondatore il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è iscritto al n. 37 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione presso il Ministero della Giustizia a norma del D.Lgs 28/2010;
- che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, ritiene di condividere e sostenere l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria ed odontoiatrica, e perciò, nell'esercizio dei propri poteri-doveri istituzionali, intende operare per lo sviluppo della mediazione, favorendo l'instaurazione e/o la ricostruzione del rapporto di fiducia tra medico e paziente e quindi la creazione di un luogo di ascolto, di incontro e di mediazione per la definizione delle dette controversie;
- che il D.Lgs 28/2010 prevede, tra le materie che, a partire dalla data del 21.03.2011,



ORDINE PROVINCIALE  
DEI MEDICI-CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DI FIRENZE



OCF  
ORGANISMO  
DI CONCILIAZIONE  
DI FIRENZE

dovranno essere obbligatoriamente e preventivamente sottoposte al tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità della causa civile, anche le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

- che OCF, nel proprio “Regolamento di mediazione”, approvato il 18.03.2011, ha previsto che, in materia di responsabilità medico-sanitaria, il mediatore debba essere individuato tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza;
- che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze ed OCF intendono collaborare per offrire un servizio di mediazione di qualità supportato dall’attività di formazione specifica nella quale la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze è impegnata da tempo;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

- 1) L’Organismo di Conciliazione di Firenze si impegna ad istituire una sezione speciale (“sezione speciale medica”) dell’elenco dei mediatori OCF, per la gestione dei tentativi di mediazione e conciliazione delle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medico-sanitaria ed odontoiatrica di natura contrattuale ed extracontrattuale, nell’ambito delle disposizioni di cui al D.Lgs 28/2010.

Verranno ammessi alla “sezione speciale medica” dell’elenco dei mediatori OCF:

- **nella Parte I:** gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine della provincia di Firenze (per brevità denominati “sanitari”) che abbiano frequentato con esito positivo il corso abilitante previsto dal DM 180/2010, ed abbiano preliminarmente dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza nel settore di appartenenza (oltre a



possedere i requisiti di onorabilità e di incompatibilità previsti dalla legge e dal Regolamento e dal Codice Etico di OCF ed il superamento delle valutazioni e prove attitudinali iniziali e periodiche previsti da OCF); all'Elenco si accede mediante richiesta di iscrizione documentata da titoli da inoltrarsi ad OCF e, per conoscenza, all'Ordine dei Medici di Firenze, previa deliberazione positiva del Consiglio Direttivo di OCF;

- **nella Parte II:** i mediatori “giurisperiti” (avvocati, commercialisti e notai) ammessi nell'Elenco dei mediatori OCF, i quali abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza ed abbiano frequentato con esito positivo appositi moduli formativi integrativi dedicati alla materia sanitaria;
- 2) L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e OCF attribuiscono particolare rilievo al percorso formativo necessario per acquisire il ruolo e le funzioni di mediatore ed a questo scopo riconoscono come particolarmente idonea, sotto il profilo della qualità e dei contenuti scientifici, l'offerta formativa in materia di mediazione promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, nei propri corsi, o nei corsi all'individuazione dei contenuti dei quali quest'ultima collabora (e che vengono tenuti da altri enti formatori, quali gli enti espressione degli ordini professionali), e specificamente i Corsi di formazione di 50 ore di cui al DM 180/2010 per mediatori professionisti, che prevedono un apposito *focus* sulla responsabilità medica; ed i moduli e corsi formativi integrativi specialistici sulla materia della responsabilità medico-sanitaria ed odontoiatrica specificamente destinati sia ai sanitari (quali mediatori e quali esperti) che ai mediatori “giurisperiti”.
  - 3) La frequenza alle iniziative formative promosse in materia dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze nei propri corsi, o nei corsi all'individuazione dei contenuti dei quali quest'ultima collabora (e che vengono tenuti da altri enti formatori, quali gli enti espressione degli ordini professionali),



ORDINE PROVINCIALE  
DEI MEDICI-CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DI FIRENZE



costituisce titolo preferenziale per l'inserimento ed il mantenimento nell'elenco dei mediatori di OCF (Parte I e Parte II);

- 4) L'Ordine Provinciale di Firenze dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri si impegna a pubblicizzare il tentativo di mediazione e conciliazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e ad indirizzare verso OCF le richieste dei propri iscritti e dei cittadini in generale, nell'ambito delle controversie in materia di responsabilità medica e odontoiatrica;
- 5) Stante la partecipazione di OCF al "Progetto Nausicaa" sottoscritto fra il Tribunale di Firenze, OCF e la Camera di Commercio di Firenze per la gestione dei tentativi di conciliazione su delega del magistrato, L'Ordine Provinciale di Firenze dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri si riserva eventualmente di collaborare al progetto nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separati accordi.
- 6) L'Ordine Provinciale di Firenze dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri si impegna a sostenere l'effettività del presente Protocollo anche con il coinvolgimento delle compagnie di assicurazione e delle aziende sanitarie presenti sul territorio;
- 7) Al fine di assicurare la piena funzionalità del procedimento di mediazione, nelle controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria ed odontoiatrica che presentano di norma un livello di complessità elevato ed un valore medio alto (oltre € 25.001), OCF provvederà alla nomina di due "co-mediatori", un giurisperito ed un sanitario, tratti dalla "sezione speciale medica" dell'elenco dei mediatori OCF, rispettivamente Parte I e Parte II, i quali gestiranno congiuntamente il tentativo di mediazione e conciliazione, con pari responsabilità e dignità, al fine di facilitare il raggiungimento dell'accordo; mentre per le controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria ed odontoiatrica di livello meno complesso e di valore inferiore al valore medio alto (fino ad € 25.000), OCF provvederà comunque alla nomina di un giurisperito iscritto alla Parte II della sezione speciale medica, riservandosi



ORDINE PROVINCIALE  
DEI MEDICI-CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DI FIRENZE



OCF  
ORGANISMO  
DI CONCILIAZIONE  
DI FIRENZE

l'eventuale nomina anche di un sanitario, secondo quanto previsto dal successivo punto n. 11). Resta inteso che la nomina, ove le parti del procedimento di mediazione non abbiano congiuntamente indicato il nominativo del mediatore, avverrà secondo i criteri previsti dall'art. 7 co. 3 del Regolamento di OCF, ossia: *“La designazione avviene secondo un criterio di turnazione; qualora ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta da una delle parti, il Responsabile dell'Organismo, sotto la vigilanza del Garante, con atto motivato, nomina un mediatore anche prescindendo dal criterio della turnazione degli incarichi: in questi casi la designazione dovrà avvenire considerando la specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione richiesta dall'oggetto e dalle caratteristiche delle parti della controversia e potrà avvenire anche ricorrendo agli elenchi dei mediatori di altri Organismi di mediazione. Anche nei casi in cui la designazione avvenga prescindendo dalla turnazione, deve comunque essere assicurata l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti si potrà designare il mediatore, anche prescindendo dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza”*.

Si procederà comunque con un unico mediatore giurisperito anche per le controversie complesse e di elevato valore ove non vi sia disponibilità di alcun mediatore sanitario.

- 8) Viene formato presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze un registro speciale degli “esperti” sanitari composto da sanitari i quali dimostrino di possedere i requisiti di professionalità, incompatibilità e onorabilità previsti per i mediatori, nonché la frequenza di un corso relativo alle tecniche di mediazione. In tale elenco potranno essere inseriti anche “esperti” sanitari di altre province per evitare possibili situazioni di “incompatibilità”



Da tale elenco, ovvero, in mancanza, dall'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale di Firenze, come previsto dall'art. 7 co. 11 del Regolamento di OCF, solo in casi particolari ovvero qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, su richiesta del mediatore, il Responsabile, per il tramite della Segreteria e secondo quanto previsto al successivo punto 11), individua l'esperto, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore e/o dalle parti.

- 9) Alla procedura di conciliazione, al mediatore ed all'esperto si applicano le norme del Regolamento di OCF e dei suoi allegati, nel pieno rispetto della disciplina già contenuta nel D.Lgs 28/2010 e nei relativi decreti di attuazione;
- 10) Alle procedure conciliative saranno applicate le tariffe predisposte da OCF sia a titolo di compenso per i mediatori e co-mediatori che a titolo di diritti di segreteria, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 28/2010; le indennità versate dalle parti sono comprensive del compenso dovuti al mediatore e al co-mediatore;
- 11) L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e OCF, nel rispetto dei propri doveri istituzionali, si impegnano a favorire il miglior sviluppo del protocollo. Per ogni problematica che riguardi le controversie in materia sanitaria, gli organi statutari di OCF si avvalgono della consulenza permanente del Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri o di suo delegato, con finalità di supporto alla funzionalità dell'organismo e di coordinamento ai fini di individuare le competenze specifiche più idonee e coerenti al caso di specie.
- 12) E' istituito un "tavolo permanente di consultazione" fra l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze ed OCF al fine di monitorare il fenomeno della mediazione in ambito sanitario e formulare eventuali proposte innovative e/o migliorative del presente Protocollo. A tale "tavolo" partecipano tre membri nominati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze e tre membri nominati da OCF (compreso



ORDINE PROVINCIALE  
DEI MEDICI-CHIRURGH  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DI FIRENZE



OCF  
ORGANISMO  
DI CONCILIAZIONE  
DI FIRENZE

almeno un componente del Comitato Scientifico di OCF). Al “tavolo” potranno essere invitati a partecipare altri soggetti, con veste istituzionale, espressione dei soggetti che intervengono, a diverso titolo, al tentativo di conciliazione in materia di responsabilità medica. Il “tavolo permanente” si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi.

- 13) Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata **di anni due**, salvo recesso con preavviso di mesi sei.
- 14) L’attuazione del presente protocollo non prevede l’assunzione di oneri economici diretti o indiretti a carico delle parti firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li, 3 agosto 2011

Dott. Mario Barresi , Vice-Presidente

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze

Avv. Fabrizio Ariani, Presidente

Organismo di Conciliazione di Firenze - OCF